ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3208 del 24/06/2022

Oggetto D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS -

LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - Caviro Extra SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN FAENZA, VIA CONVERTITE n. 8 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (PUNTI 6.4.b2 e 5.3.b1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER

MODIFICA NON SOSTANZIALE -

Proposta n. PDET-AMB-2022-3382 del 23/06/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante Ermanno Errani

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - Caviro Extra SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN FAENZA, VIA CONVERTITE n. 8 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (PUNTI 6.4.b2 e 5.3.b1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Caviro Extra SpA con sede legale in Faenza, via Convertite n. 8 (Partita IVA/C.F. 02274140397) risulta titolare dell'AlA rilasciata con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi;
- l'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi comprende, tra l'altro, due
 impianti denominati 17007 e 17008 di upgrading di biogas (ottenuto dalla digestione anaerobica di
 reflui/rifiuti di origine agroalimentare svolta nel depuratore aziendale) per la produzione di biometano
 che viene compresso e immesso in rete per essere destinato a biocarburazione avanzata, cessando
 la qualifica di rifiuto nel rispetto delle caratteristiche richieste dal codice di rete di SNAM Rete Gas;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi presentata da Caviro Extra SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 21/03/2022 (ns. PG/2022/47027), riguardante:

- l'installazione di un impianto di liquefazione di biometano, da collegarsi alle esistenti unità impiantistiche 17007 e 17008, oltre alla rete SNAM GAS NG, per la produzione di biocarburante avanzato e rinnovabile allo stato liquido (bio LNG) da destinarsi al trasporto pesante, ferma restando la possibilità di immettere in rete il biometano prodotto allo stato gassoso in continuità con lo stato di fatto:
- l'aggiornamento delle caratteristiche dell'esistente emissione in atmosfera convogliata E176 afferente all'attività di saldatura;
- la variazione in termini di frequenza degli autocontrolli stabiliti nel Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA per i punti di emissione in atmosfera E217 e E218 a cui afferiscono gli off-gas derivanti dalle 2 unità impiantistiche di produzione del biometano gassoso;

RICHIAMATI:

- ➤ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- ➤ la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- ➤ la *Legge* 7 *aprile* 2014, *n.* 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ➢ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- ➤ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

➢ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO dell'esito della procedura valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6 della LR n. 4/2018 comunicato in data 12/08/2021 (ns. PG/2021/127305) e in data 22/11/2021 (PG/2021/180103) dalla competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto Promozione e Sostenibilità Ambientale, per cui il suddetto progetto di trasformazione di biometano gassoso in biometano liquido (bio LNG) non necessitava di essere preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

PRESO ATTO altresì che il nuovo impianto di liquefazione del biometano costituisce aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti per cui, rispetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015 e smi, risulta rilasciato il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) dal competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna con verbale n. 376 del 26/01/2022 (ns. PG/2022/0018857);

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato in data 14/04/2022 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2022/62541), la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai istruttori in data 20/04/2022 (ns. PG/2022/64992) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata da Caviro Extra SpA, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 20/05/2022 (ns. PG/2022/85582), come successivamente completa in data 23/05/2022 (ns. PG/2022/86237) e in data 27/05/2022 (ns. PG/2022/89170) ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITO in data 20/06/2022 (ns. PG/2022/101148) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, comprensivo di relazione tecnica istruttoria per la matrice aria e rumore, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/49363;

VISTI in particolare:

- ▶ l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- ➤ la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- ➤ il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione:
- ➢ in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- ➤ il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- ➤ la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come

- successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- ➤ in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019- 5292 del 15/11/2019 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO altresì che per l'attuazione della modifica riguardante il nuovo impianto di liquefazione del biometano oggetto del presente aggiornamento di AIA, sono fatti salvi gli adempimenti in materia di energia, in relazione alle variazioni di configurazione degli esistenti impianti per la produzione di biometano denominati 17007 e 17008 già oggetto di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi del D.Lgs n. 28/2011;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019- 5292 del 15/11/2019 e smi;
- 2. Di aggiornare l'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta Caviro Extra SpA con sede legale e installazione in Faenza, via Convertite n. 8 (Partita IVA/C.F. 02274140397) per l'esercizio dell'attività IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi (di cui ai punti 6.4.b2 e 5.3.b1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) La <u>sezione finanziaria</u> dell'AlA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato** all'AlA n. DET-AMB- 2019-5292 del 15/11/2019 e smi con il seguente:
 - B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI	ALTA	MEDIA	BASSA
COMPLESSITÀ		1,122111	
<i>IMPIANTO</i>	(€ 1.000,00)	(€ 500,00)	(€ 250,00)

 $TARIFFA\ ISTRUTTORIA\ PER\ MODIFICA\ NON\ SOSTANZIALE\ CON\ AGGIORNAMENTO\ AIA=\textbf{\it \& 500,00}$

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 21/03/2022 (ns. PG/2022/47027), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi con versamento effettuato in data 17/03/2022 per un importo pari a € 500,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, è da considerare la prevista installazione di un impianto di liquefazione di biometano composto dai seguenti moduli:
 - ➤ Modulo di ricezione (modulo 01) del biometano gassoso a cui afferiscono 3 connessioni indipendenti provenienti dagli impianti denominati 17007, 17008 e dalla RETE SNAM NG.

Tale modulo comprende un sistema di controllo automatico che permette di regolare il flusso di biometano gassoso, al fine di alimentarne sempre la massima quantità all'impianto di liquefazione, compensando le oscillazioni di produzione di biometano gassoso da parte di Caviro Extra con il gas naturale di rete.

- Modulo di pretrattamento (modulo 02), mediante:
 - riduzione di CO₂ fino a 50 ppm, ottenuta tramite lavaggio del biometano con un solvente liquido contenente ammine, all'interno di un recipiente in pressione verticale (colonna di assorbimento);
 - ∘ rimozione di H₂O eseguita a freddo, tramite il processo di lavaggio con il solvente TEG (trietilenglicole);
- Modulo di liquefazione (modulo 04), scatola fredda o cold box, con scambiatori di calore multi-pass a piastre in alluminio;
- Circuito di raffreddamento (moduli 05, 06, 06b) basato su un processo di compressione di azoto a circuito chiuso;
- ➤ Generatore di azoto (modulo 07), necessario per l'utilizzo nel modulo 02 come elemento secco per rigenerare l'assorbente e nel modulo 05 per alimentare il ciclo dell'azoto;
- Vent o torcia fredda (modulo 10) per lo scarico di tutti gli sfiati delle valvole di sicurezza convogliate da ogni parte dell'impianto e di eventuali scarichi manuali;
- ➤ Serbatoio di stoccaggio (modulo 11), fuori terra, che riceverà il biometano liquefatto dal modulo 04 ad una temperatura di -150°C e 1,7 bar(g) e una pressione massima di esercizio di 5 bar, avente una capacità geometrica di 120 m³, con un massimo grado di riempimento del 88%, per una quantità massima di stoccaggio di 43,3 tonnellate. Il serbatoio sarà dotato di un vaporizzatore/scambiatore ad aria orizzontale automatico per la ripressurizzazione del serbatoio stesso;

compresa l'installazione di un punto di carico del biometano liquefatto per le autobotti e relative condotte.

Nell'assetto impiantistico modificato, il biometano prodotto allo stato gassoso nell'installazione, avendo cessato la qualifica di rifiuto nel rispetto delle caratteristiche richieste dal codice di rete di SNAM Rete Gas, potrà essere immesso in rete in continuità con lo stato di fatto per essere destinato a biocarburazione avanzata oppure potrà essere alimentato al nuovo impianto di liquefazione per la produzione di biocarburante avanzato e rinnovabile allo stato liquido (bio LNG) da destinarsi al trasporto pesante.

2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate sostituendo il paragrafo D2.4.2) dell'Allegato all'AIA n. DET-AMB- 2019-5292 del 15/11/2019 e smi con il seguente:

D2.4.2) Emissioni Convogliate

Dalle attività svolte e gestite da Caviro Extra spa si originano emissioni in atmosfera convogliate le cui caratteristiche e condizioni di funzionamento sono riportate nel seguito, insieme ai limiti di concentrazione massimi da rispettare per ogni inquinante emesso e considerato significativo.

Limiti emissioni

I limiti risultano i seguenti, in condizione di "normale funzionamento" dell'impianto, così come definito all'art. 268, comma 1, lettere bb, cc, dd, ee, inteso come il numero delle ore in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo quanto diversamente stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'art. 271, comma 3 o dalla autorizzazione. I limiti risultano quelli di seguito riportati in condizioni di "normale funzionamento" degli impianti, escludendo quindi i periodi di avviamento, di arresto e di guasto. In ogni caso non costituiscono periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nel funzionamento dell'impianto.

Di seguito si riportano le caratteristiche fisiche di tutte le emissioni attive o che verranno avviate, con gli inquinanti emessi ed i relativi limiti di concentrazione da rispettare.

<u>Punto di emissione E176</u> – Manutenzione – Cappa di Saldatura (filtro a carboni attivi) - MODIFICA -

Portata massima	2.500	Nm³/h
Altezza minima	4,8	m
Temperatura	ambiente	$^{\circ}C$
Sezione	0,0234	m^2
Durata (saltuaria)	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

- 1			
	Polveri	10	mg/Nm³

Il valore limite in concentrazione è da intendersi come medio orario.

Punto di emissione E178 – Scambiatore di vapore per essiccazione vinaccioli

Portata massima secca	85.000	Nm³/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	100	$^{\circ}C$
Sezione	1,77	m^2
Durata (per circa 60 gg/anno)	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm³
Sostanze Orga Volatili	aniche 20	mg/Nm³
SOx	10	mg/Nm³

I valori limite in concentrazione sono da intendersi come medi orari.

I valori limite sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 17%.

<u>Punto di emissione E180</u> – Denaturazione – Cappa opificio di denaturazione alcol (filtro a tessuto + carboni attivi)

Portata massima secca	700	Nm^3/h
Altezza minima	3	m
Temperatura	ambiente	$^{\circ}C$
Sezione	1,77	m^2
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri		10	mg/Nm³
Sostanze Volatili	Organiche	50	mg/Nm^3

I valori limite in concentrazione sono da intendersi come medi orari.

<u>Punto di emissione E181</u> – Centrale termoelettrica – Motore a combustione interna alimentato a biogas (previsto il mantenimento in riserva fredda in seguito alla realizzazione ed attivazione degli impianti per la produzione di gesso di defecazione da fanghi e di ACF)

Portata massima secca	4.500	Nm³/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	450	$^{\circ}C$
Sezione	0,097	m^2
Durata (345 gg/anno)	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm³
NOx	500	mg/Nm³
COT*	100	mg/Nm³
CO	650	mg/Nm³
HCl	10	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³

^{*}Il valore di 100 mg/Nm³ di COT si ritiene sia da riferire al valore "non metanico", secondo quanto stabilito dal DM 118 del 19/05/2016.

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5%.

I valori limite in concentrazione sono da intendersi come medi orari.

Il motore è alimentato a biogas che deve avere le seguenti caratteristiche:

Metano – min 30%vol

 $H_2S - max 1,5\%vol$

Potere Calorifico Inferiore – min 12.500 kJ/Nm³.

Il motore è dotato di un sistema di controllo del rapporto lambda per il contenimento delle emissioni di NO_x e di marmitta catalitica per l'abbattimento del CO.

<u>Punto di emissione E182</u> – Centrale termoelettrica – Motore a combustione interna alimentato a biogas (previsto il completo spegnimento in seguito alla realizzazione ed attivazione degli impianti per la produzione di gesso di defecazione da fanghi e di ACF e comunque entro il 31/12/2022)

Portata massima secca	4.500	Nm^3/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	450	$^{\circ}C$
Sezione	0,097	m^2
Durata (345 gg/anno)	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm³
NOx	500	mg/Nm³
COT*	100	mg/Nm³
CO	650	mg/Nm³
HCl	10	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³

^{*}Il valore di 100 mg/Nm³ di COT si ritiene sia da riferire al valore "non metanico", secondo quanto stabilito dal DM 118 del 19/05/2016.

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5%.

I valori limite in concentrazione sono da intendersi come medi orari.

Il motore è alimentato a biogas che deve avere le seguenti caratteristiche:

Metano – min 30%vol

 $H_2S-max\ 1,5\%vol$

Potere Calorifico Inferiore – min 12.500 kJ/Nm³.

Il motore è dotato di un sistema di controllo del rapporto lambda per il contenimento delle emissioni di NO_x e di marmitta catalitica per l'abbattimento del CO.

Punto di emissione E188 – Centrale termoelettrica – Motore a combustione interna alimentato a biogas

Portata massima secca	4.500	Nm³/h
Altezza minima	8,5	m
Temperatura*	450	$^{\circ}C$
Sezione	0,097	m^2
Durata (345 gg/anno)	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm³
NOx	450	mg/Nm³
COT**	100	mg/Nm³
CO	500	mg/Nm³
HCl	10	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³

^{*}Per quanto attiene il limite di temperatura si ritiene che il valore indicato sia da rivedere nel caso in cui venga presentato un progetto per il recupero termico del calore latente dei fumi di combustione.

**Il valore di 100 mg/Nm³ di COT si ritiene sia da riferire al valore "non metanico", secondo quanto stabilito dal DM 118 del 19/05/2016.

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5%.

I valori limite in concentrazione sono da intendersi come medi orari.

Il motore è alimentato a biogas che deve avere le seguenti caratteristiche:

Metano – min 30%vol

 H_2S – max 1,5%vol

Potere Calorifico Inferiore – min 12.500 kJ/Nm³.

Il motore è dotato di un sistema di controllo del rapporto lambda per il contenimento delle emissioni di NO_x e di marmitta catalitica per l'abbattimento del CO.

Punto di emissione E189 – filtro a maniche setacciatura acido tartarico

Portata massima	10.000	Nm³/h
Altezza minima	11,5	m
Sezione	0,13	m^2
Durata	8 h/g per 5 gg/sett per 6 mesi/anno	

<u>Punto di emissione E203</u> – Torcia di emergenza – Motore a combustione interna alimentato a biogas (E188)

Portata massima secca	500	Nm^3/h
Altezza minima	7	m
Sezione	$1,038$ m^2	
Durata (saltuaria)	Solo emergenza	

Punto di emissione E219 – Torcia di emergenza – Motore a combustione interna alimentato a biogas (E188)

Portata massima secca	1.000	Nm³/h
Altezza minima	10	m
Sezione	$2 m^2$	
Durata (saltuaria)	Solo emergenza	

<u>Punto di emissione E220</u> – Torcia di emergenza – Motori a combustione interna alimentati a biogas (E181 ed E182, E182 fino allo spegnimento) e caldaia Ruths di Enomondo srl

Portata massima secca	1.500	Nm³/h
Altezza minima	10	m
Sezione	2,54	m^2
Durata (saltuaria)	Solo emergenza	

Punto di emissione E217 – sfiato off-gas – impianto di upgrading 17007

Portata massima	500	Nm^3/h
Altezza minima	4,5	m
Sezione	0,018	m^2
Temperatura	35-40	°C
Durata	24	h/g

Punto di emissione E218 – sfiato off-gas – impianto di upgrading 17008

Portata massima	500	Nm³/h
Altezza minima	4,5	m
Sezione	0,018	m^2

Temperatura	35-40	$^{\circ}C$
Durata	24	h/g

I flussi di off-gas derivanti dagli impianti di upgrading 17007 e 17008 sono convogliati dell'impianto di captazione e liquefazione della CO_2 e afferiscono ai punti di emissione E217, E218 esclusivamente nei casi di manutenzione e/o fermata dell'impianto stesso.

Nel sito produttivo sono presenti ulteriori emissioni (tra cui gli sfiati provenienti dai serbatoi), di seguito elencate, per le quali non si indicano limiti specifici, ma si prende atto della localizzazione, delle caratteristiche e/o della tecnologia di abbattimento installata.

Emissione	Localizzazione		
	IMPIANTO 100 EDRI		
E13	sfiato E121		
E14	sfiato valvola di sicurezza scaldavino		
E17	sfiato condensatore demetilante		
E19	torre raffreddamento		
E20	sfiato E117		
E23	sfiato E127		
E121	sfiato condensatore concentratore 100 E		
E122	sfiato condensatore 100 E		
E148	estrazione aria da impianto 100 E (2 ventole)		
	IMPIANTO 300 EDRI		
E21	sfiato valvola di sicurezza base colonna rettifica C40		
E22	sfiato decantatore oli		
E24	sfiato scambiatore E260B		
E25	sfiato scambiatore E250		
E26	sfiato barilotto pompe vuoto C270		
E27	sfiato valvola di sicurezza scambiatore E90		
E28	torre di raffreddamento impianto		
E29	sfiato barilotto pompe vuoto C210		
E30	sfiato KD3		
E31	sfiato E-109		
E32	sfiato S-104		
E33	sfiato S-103		
E35	sfiato E 240		
E36	sfiato barilotto diluizione		
E37	sfiato condensatore C 92		
E149	estrazione aria da impianto 300 E (2 ventole)		
E150	estrazione aria da impianto 300 E (1 ventola)		
	IMPIANTO 500 EDRI		
E90	sfiato valvola di sicurezza scambiatori E40-E50		
E91	sfiato condensatore E65		
E92	torre di raffreddamento		
E94	sfiato serbatoio abbattimento sfiati		
E95	sfiato scambiatore E20B		
E96	sfiato condensatore E73		
E97	sfiato scambiatore E31B		
E98	sfiato bacinelle		
E99	sfiato bacinelle		
E100	sfiato bacinelle		
E101	sfiato barilotto pompe vuoto		
E102	sfiato serbatoio gruppo frigorifero		
E168	sfiato serbatoio abbattimento sfiati		
	IMPIANTO SETACCI MOLECOLARI		
E155	polmone di lavaggio sfiati		

Emissione	Localizzazione			
E156	polmone alcool			
E157	polmone ricircolo vuoto			
E158	sfiato decantatore			
	IMPIANTO DENATURAZIONE			
E159	cappa aspirante F2			
E160	cappa aspirante T2			
E161	cappa aspirante TR2			
E162	cappa aspirante J&J			
	MAGAZZINI			
E56	torre raffreddamento magazzino X1-XY1			
E57	torre raffreddamento magazzino AB1 - AB2			
E58	torre raffreddamento magazzino AB3 – AB4			
E120	torre raffreddamento magazzino V2			
2120	IMPIANTO FECCIA/TCA			
E34	sfiato ventola filtro CaCO ₃			
E38	sfiato ventola filtro Cefla			
E40	sfiato serbatoio neutralizzazione			
E40	sfiato essiccatoio tartrato			
E42	IMPIANTO VINACCIA			
E43				
E43 E48	sfiato ciclone spartisemi			
E40	sfiato ciclone spartisemi IMPIANTO MCR/MCT			
E50				
E50	sfiato polmone 506			
E51	sfiato pompa del vuoto Farck			
E52	sfiato colonna di lavaggio			
E53	torre di raffreddamento			
E54	sfiato barilotto alimentazione Farck			
E170	IMPIANTO ENOCIANINA			
E170 E171	pompe vuoto			
-	valvole di sicurezza effetti n.2			
E172	polmone evaporato			
E173	reagenti Farck enocianina			
E213	estrazione aria impianto enocianina (scrubber)			
E221	estrazione aria impianto enocianina (scrubber) - nuovo			
E50	IMPIANTO PRODUZIONE BIOGAS			
E59	valvola di sicurezza gasometro biogas			
E60	sfiato valvola sicurezza digestore 1			
E61	sfiato valvola sicurezza digestore 2			
E62	sfiato valvola sicurezza digestore 3			
E63	sfiato valvola sicurezza digestore 4			
E64	sfiato valvola sicurezza digestore 5			
E65	valvola di sicurezza su ventilatori centrifughi			
E66	valvola di sicurezza su ventilatori centrifughi			
F.1	CENTRALI TERMICHE			
E1	camino caldaia uffici			
E122	VARIE			
E123	pompa diesel servizio antincendio			
E128	torre raffreddamento borlande depuratore			
E129	torre raffreddamento borlande depuratore			
E135	cappa laboratorio analisi			
E136	cappa laboratorio analisi			
E139	gruppo elettrogeno			
E140	estrazione aria cabina elettrica CAVIRO1			
E141	estrazione aria cabina elettrica V			

Emissione	Localizzazione
E163	filtro serbatoio CaCO3 impianto solfati
E174	cappa laboratorio analisi
E175	cappa laboratorio analisi
E205	cappa laboratorio analisi (scrubber)
E206	cappa laboratorio analisi
E207	cappa laboratorio analisi
E208	cappa laboratorio analisi
E209	cappa laboratorio analisi
E210	cappa laboratorio analisi
E211	cappa laboratorio analisi
E212	cappa laboratorio analisi
E214	estrazione aria capannoni tamponati e aspirati, impianto di
	trattamento rifiuti palabili (in funzione solo quando la caldaia
	Ruths di Enomondo è in fermata: in queste condizioni è prevista
	l'immissione all'interno dei capannoni di prodotti enzimatici
	specifici per l'abbattimento delle sostanze odorigene)
E215	cappa laboratorio
E216	sfiato valvola sicurezza serbatoio interrato benzina
E222	abbattimento vapori carico in autobotte prodotto E85 –
E224	scrubber a umido
E224	scrubber impianto di produzione gessi di defecazione da fanghi
E100	IMPIANTO 600 EDRI
E190	sfiato serbatoio blowdown
E191	sfiato E20A
E192	sfiato condensatore E31B
E193	torre di raffreddamento
E194	sfiato D11
E195	sfiato E31E
E196	sfiato E45
E197	sfiato bacinelle
E198	sfiato E20B
E199	sfiato E60
	IMPIANTO DI LIQUEFAZIONE BIOMETANO
E225	Torcia fredda
E226	Sfiato CO2 in equilibrio con acqua

Prescrizioni

- 1. Il punto di emissione E182 cesserà di funzionare una volta spento il motore alimentato a biogas e metano ad esso collegato, M6 (Jenbacher 2); lo spegnimento deve avvenire in seguito alla realizzazione ed attivazione degli impianti per la produzione di gesso di defecazione da fanghi e di ACF e comunque entro il 31/12/2022 e deve essere preventivamente comunicato ad ARPAE e successivamente attestata l'interruzione dell'invio di biogas allo stesso.
- 2. Il punto di emissione E181 collegato al motore M5 (Jenbacher 1), in seguito alla realizzazione ed attivazione degli impianti per la produzione di gesso di defecazione da fanghi e di ACF, viene mantenuto in riserva fredda ed entra in funzione nei periodi di fermata della caldaia Ruths di Enomondo srl, per recuperare il biogas in esubero rispetto a quello normalmente inviato agli impianti di up grading per la produzione di biometano; lo spegnimento e la conseguente messa in stato di "riserva fredda", devono essere preventivamente comunicati.
- 3. Per dare seguito a quanto previsto ai punti precedenti, devono essere preventivamente comunicati l'avvio dell'impianto di produzione di gesso di defecazione e l'avvio dell'impianto di produzione di ACF.
- 4. La sostituzione dei filtri a carboni attivi installati sui punti di emissione E180 e E176 deve essere effettuata almeno una volta all'anno. Tali sostituzioni devono essere opportunamente annotate dal gestore nell'apposito registro manutenzione, da mantenere a disposizione degli organi di vigilanza.
- 5. La data, l'orario, il risultato delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal

- Servizio Territoriale di ARPAE e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- 6. Devono essere resi disponibili nel sistema di controllo (DCS) dell'impianto di produzione energia, afferente al punto di emissione E188, i valori relativi all'analisi in continuo della qualità del biogas inviato al motore endotermico M11 (a monte e a valle del sistema di depurazione) nei suoi macrocomponenti CH₄, O₂ ed H₂S.
- 7. Le torce devono sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto, non è consentita l'emissione in atmosfera di biogas tal quale. E' fatto obbligo di registrare i periodi di funzionamento delle torce afferenti ai punti di emissione E203, E219, E220 in apposito registro. Sullo stesso registro, devono essere altresì registrate le attivazioni della torcia fredda afferente al punto di emissione E 225, indicandone la durata e valutandone anche il flusso emissivo e relative modalità di calcolo/stima.
- 8. Deve essere eseguita regolare manutenzione delle torce al fine di mantenerle in efficiente stato di funzionamento. Le relative manutenzioni dovranno essere annotate su apposito registro, da mantenere a disposizione degli organi di vigilanza.
- 9. Sullo stesso registro di cui al precedente punto 7, devono essere annotati i periodi di attivazione dei punti di emissione E217 ed E218 a cui afferiscono gli sfiati off-gas degli impianti di upgrading 17007 e 17008, in caso di manutenzione e/o fermata dell'impianto di captazione e liquefazione della CO2 nonché i periodi di funzionamento dei 4 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio, fatte salve le prove di funzionalità periodica degli stessi.
- 10. Deve essere annotato, con cadenza almeno semestrale, il consumo di materiale per saldatura.
- 11. La valutazione dei risultati delle misurazioni continue e periodiche (discontinue) deve essere eseguita secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo D3.1.1.
- 12. Per le emissioni dalle cappe di laboratorio non si indicano limiti specifici a condizione che non vengano utilizzate sostanze cancerogene, mutagene o teratogene. Qualora si rendesse necessario l'impiego di tali tipologie di sostanze, dovranno essere rispettati i limiti di emissione indicati dalla tab. A1 Parte II All. I alla Parte V del DLgs 152/06 e smi e deve essere installato un filtro a carboni attivi la cui sostituzione deve avvenire almeno annualmente.
- 13. L'aria aspirata dai capannoni realizzati per lo scarico dei fanghi palabili, deve essere inviata in alimentazione alla Centrale Termica esistente di Enomondo srl (caldaia Ruths), in sostituzione/contributo dell'aria primaria; solo in caso di emergenza o di fermata programmata della Centrale Termica di Enomondo srl, l'aria aspirata, previo trattamento con idonei prodotti enzimatici, viene convogliata al punto di emissione in atmosfera E214.
- 14. La gestione del flusso delle correnti di aria dai sistemi di aspirazione a servizio dei capannoni per lo scarico dei fanghi palabili, alla Centrale Termica di Enomondo srl, deve essere definita da apposito regolamento tra le due società, da tenere a disposizione delle autorità di controllo. Allo scopo andrà aggiornato il regolamento interno già esistente tra le due società per il flusso di aria dal primo capannone gestito.
- 15. Deve essere tenuto in efficienza il sistema di abbattimento (filtri a maniche dotati di controllo in continuo del ΔP e di sonda tribolelettrica), installato al punto di emissione E189 filtro a maniche setacciatura acido tartarico, prevedendo la registrazione delle manutenzioni/tarature.

Monitoraggio Sono previsti i seguenti autocontrolli in carico al gestore:

Emissione	Reparto/macchina	Parametri	Frequenza	Registrazione
E176	Cappa Saldatura	Polveri totali	Annuale	Rapporti di prova
E178	Scambiatore di	SOV	Annuale	da tenere a
	vapore per	SOx		disposizione degli
	essiccazione		Annuale	organi di
	vinaccioli			controllo. I dati
E180	Cappa opificio	Polveri totali		sono da riportare
	denaturazione	Sostanze	Annuale	ed elaborare nel
	alcool	organiche volatili		report annuale
E181	Motore a	Polveri totali	Annuale (fino allo	come richiesto al
	combustione	NOx	spegnimento e	paragrafo D2.3.
	interna alimentato	COT	messa in stato di	
	a biogas	CO	"riserva fredda")	
		HCl		
		HF		

E182	Motore a	Polveri totali		
	combustione	NOx		
	interna alimentato	COT	Annuale (fino allo	
	a biogas	CO	spegnimento)	
		HCl		
		HF		
E188	Motore a	Polveri totali		
	combustione	NOx		
	interna	COT	41-	
	(Jenbacher 3,	CO	Annuale	
	M11) alimentato a	HCl		
	biogas	HF		

In merito al recupero energetico del biogas nei motori M5, M6 ed M11 (punti di emissione E181, E182 ed E188), deve essere effettuato **almeno un autocontrollo annuale** delle caratteristiche del biogas prodotto in fase di digestione anaerobica del depuratore aziendale, con particolare riguardo ai parametri: Potere Calorifico Inferiore (min. 12.500 kJ/Nm³), H₂S (max 1,5 %vol) e CH₄ (min. 30%vol). Tale attività di autocontrollo andrà a cessare per i motori M5 ed M6, in seguito, rispettivamente alla messa in stato di "riserva fredda" ed allo spegnimento.

Qualora i valori di riferimento di tali parametri non risultino rispettati devono essere ricercate le cause dei valori anomali dei parametri funzionali dei digestori ovvero delle caratteristiche delle borlande e altri reflui e dei rifiuti ad essi alimentati.

In merito alla purificazione del biogas mediante upgrading per l'ottenimento di biometano gassoso, <u>in caso di fermo prolungato dell'impianto di cattura CO_2 </u> deve essere effettuata una verifica della composizione (CO_2 , O_2 , N_2 , CH_4) degli sfiati off-gas derivanti dal trattamento afferenti ai punti di emissione **E217** ed **E218**, che attesti l'assenza di COV e silossani, un livello di H_2S inferiore a 5 ppm e la presenza di CH_4 in concentrazione pari al massimo a 1,3%.

Requisiti di notifica specifici

- Ai sensi dell'art. 271, comma 14) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera indicati, il gestore è tenuto ad informare ARPAE ST, entro le 8 ore successive. Resta fermo l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospenderne l'esercizio se l'anomalia o il guasto possono determinare un pericolo per la salute umana.
- In caso di emissioni in atmosfera accidentali non prevedibili dovrà essere data comunicazione a mezzo fax nel più breve tempo possibile ad ARPAE ST territorialmente competente.
- In caso di incidenti che prevedano l'attivazione del Piano di Emergenza Interna la comunicazione agli enti competenti deve essere effettuata secondo quanto previsto nel piano stesso.
- Il gestore è tenuto a comunicare tramite fax o PEC, ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, l'eventuale attivazione delle torce di emergenza E203, E219, E220, in seguito al verificarsi di condizioni di emergenza non prevedibili.
- Devono essere comunicate tramite PEC, ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, le attivazioni della torcia fredda afferente al punto di emissione E225.
- 2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per la matrice **rumore** sono aggiornate integrando le <u>prescrizioni</u> impartite al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** all'AIA n. DET-AMB- 2019-5292 del 15/11/2019 e smi con la seguente:

Prescrizioni

[...omissis...]

- 13. A seguito dell'installazione del nuovo impianto di liquefazione di biometano, il gestore è tenuto a procedere all'esecuzione di un collaudo acustico in opera secondo la Norma UNI 11143-5, mirato a confermare le stime ottenute con software predittivo.
- 3. Di dare atto che in relazione agli interventi in progetto, è aggiornata la planimetria rete fognaria nella revisione di Marzo 2022, acquisita agli atti con la comunicazione di modifica e mantenuta a disposizione degli organi di controllo;

- 4. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi;
- 5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (http://ippc-aia.arpa.emr.it), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
- 7. Di dare atto che per l'attuazione della modifica riguardante il nuovo impianto di liquefazione del biometano oggetto del presente aggiornamento di AIA, sono fatti salvi gli adempimenti in materia di energia, in relazione alle variazioni di configurazione degli esistenti impianti per la produzione di biometano denominati 17007 e 17008 già oggetto di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi del D.Lgs n. 28/2011;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR
 competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da
 quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.